Cari Colleghi,

vi segnaliamo che per la liquidazione dei compensi relativi alle mediazioni obbligatorie e alle negoziazioni assistite obbligatorie, ai sensi del D.M. 55/2014 così come novellato, in caso di esito positivo i difensori delle parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato devono richiedere la liquidazione inserendo la domanda sulla piattaforma SIAMM alla voce ISTANZA PATROCINIO STRAGIUDIZIALE.

Nell’inserimento occorre prestare la massima attenzione perché il sistema non consente di correggere l’istanza e/o di integrare i documenti inseriti. In tali circostanze è previsto il RIGETTO DELLA DOMANDA.

In questa ipotesi sarà necessario scrivere a supporto.siammgiustizia.it per segnalare la necessità che l’istanza sia riportata in bozza in modo da poter apportare le correzioni/integrazioni.

Nell’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al PSS il difensore dovrà inserire:

* gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al Patrocinio a Spese dello Stato;
* le generalità della parte ammessa al PSS complete di codice fiscale;
* il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale è stato calcolato il compenso;
* l’indicazione della materia, a fini statistici, ex art. 42 Dlgs 149/2022 quando l’accordo definisce una controversia nelle materie di cui all’art. 5 c. 1 Dlgs 28/2010
* il numero del procedimento di mediazione e la data dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
* gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione sulla piattaforma del CNF;
* la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi alternativamente del credito di imposta o del pagamento.

All’istanza deve essere allegata:

* parcella proforma emessa per le prestazioni svolte a favore dell’assistito ammesso al PSS;
* dichiarazione della parte ammessa al PSS in ordine alla permanenza , al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste dalla legge (vds. Modulo pubblicato sul sito)

Il COA, ricevuta l’istanza, se accerta che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al PSS, comunica **sulla piattaforma del sito del ministero della giustizia, l’esito negativo della domanda.**

Se il COA accerta la ricorrenza dei requisiti di legge, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma conforme alle previsioni di Legge (compenso del D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotto alla metà) , appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e inserendola sulla piattaforma.

Con tale annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.

Il Ministero **se ritiene insussistenti i presupposti** per l’ammissione al PSS ne da’ immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza; **se ritiene sussistenti i presupposti della richiesta,** effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento **convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, dandone comunicazione al medesimo ed al COA;** se dopo le verifiche ritiene di non convalidare la delibera, ne da’ comunicazione all’avvocato e al COA, entro 60 gg. dalla comunicazione negativa il difensore può presentare nuova istanza.

Qualora l’avvocato abbia esercitato nella sua istanza di convalida l’opzione di avvalersi del credito di imposta dopo la convalida stessa da parte del Ministero emetterà fattura elettronica e potrà presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, **a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo o tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.**

**Per la procedura di pagamento** del compenso emetterà fattura elettronica dopo l’adozione del provvedimento di convalida da parte del Ministero, intestata al Ministero stesso completa del codice IPA, il quale emetterà il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio.

Il Consigliere Segretario

Avv. Tiziana Marraffa